SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1994, n. 633.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento accedono prioritariamente i comuni del Mezzogiorno.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, privati convenzionati e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota del 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del medesimo testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie del lavoro.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione del numero degli abitanti, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25% delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di

centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nei settori della tossicodipendenza, dei minori a rischio di criminalità e del volontariato.

2. Il nucleo compie verifiche a campione sugli interventi finanziati dalla Presidenza del Consiglio e dalle amministrazioni dello Stato che ne chiedano l'intervento; compie verifiche sullo stato di attuazione dei progetti relativi alla tossicodipendenza, su richiesta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il nucleo è composto da quattordici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 7.

1. All'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo necessario per il conseguimento delle finalità, sia di recupero socio-sanitario che di reinserimento socio-lavorativo, delle suddette comunità, rientrano nella previsione di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che su detti immobili ed interventi edificativi sia posto un vincolo almeno cinquantennale di destinazione d'uso a comunità terapeutiche.».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 8.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 9.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. La Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna si avvale di un coordinatore, particolarmente esperto nelle materie di specifica competenza, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Commissione.

2. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, contenute, in ogni caso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa, al coordinatore ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

3. Le spese di cui al presente articolo non impegnate entro l'anno di competenza possono esserlo nell'anno successivo.

4. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«*1.* La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto:»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

Art. 11.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 634.

Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, istitutivi dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

Visti gli articoli 402 e 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, relativi ai contenuti, alle modalità d'impianto, di tenuta e di aggiornamento dell'archivio e dell'anagrafe di cui sopra;

Visto il comma 9 dell'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi, sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dalla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.

Art. 2.

1. L'utenza del servizio è concessa, su istanza della parte interessata, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

Art. 3.

1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria:

a) categoria *A:* aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; società a prevalente partecipazione statale; società concessionarie di pubblici servizi;

b) categoria *B:* persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria *A*.

Art. 4.

1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il direttore generale della M.C.T.C. può revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Art. 5.

1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre successivo.

2. In mancanza di disdetta da parte del direttore generale della M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.

3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 6.

1. L'utente può usufruire del servizio collegandosi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le seguenti modalità:

a) a mezzo di un terminale, o personal computer munito di idoneo emulatore, ed una stampante giudicati tecnicamente compatibili con la rete dalla direzione del centro;

b) a mezzo di un elaboratore in grado di svolgere la funzione di concentratore di più terminali e giudicato tecnicamente compatibile con la rete della direzione del centro.

2. Le spese di acquisto o di locazione delle attrezzature, nonché quelle di collegamento con il centro elaborazione dati e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

3. Le spese di acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di collegamento necessarie per l'elaboratore centrale, nonché la spesa per i canoni SIP comunque derivanti all'amministrazione per il collegamento, sono comprese nel canone di cui al successivo art. 10.

4. Gli utenti di cui all'art. 1, comma 2, purché per ragioni d'ufficio, nonché quelli di cui alla categoria *A* dell'art. 3, possono utilizzare, per il collegamento all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove disponibili, uno o più terminali in dotazione agli uffici provinciali della M.C.T.C., osservando, per esigenza di coordinamento, le modalità stabilite dai capi degli uffici sulla base delle direttive della Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 7.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al Ministero dei trasporti e della navigazione per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione è esonerato da dette responsabilità.

Art. 8.

1. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché gli utenti di cui alla categoria *A* dell'art. 3 che svolgono compiti di polizia, possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati del centro limitatanente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti d'istituto.

2. Gli utenti di cui alla categoria *A* dell'art. 3 non compresi nel comma i e quelli di cui alla categoria *B* del medesimo articolo possono accedere esclusivamente alle aggregazioni numeriche e statistiche estraibili dalla banca dati, nonché alle informazioni contenute nelle sezioni «omologazioni», «immatricolazioni», «trasporto merci»

ed «incidenti» dell'archivio nazionale dei veicoli, limitatamente a quelle che saranno rese disponibili dalla Direzione generale della M.C.T.C. all'atto della stipula delle singole convenzioni nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Queste ultime dovranno contenere l'elenco delle informazioni a cui il singolo utente potrà accedere.

3. Le informazioni saranno fornite limitatamente agli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati della M.C.T.C.

4. La possibilita di fornire informazioni con stati di aggregazione diversi da quelli disponibili sarà valutata di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

5. In ogni caso il costo delle procedure necessarie, di cui il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., acquisisce la piena ed esclusiva proprietà, sara integralmente a carico dell'utente.

Art. 9.

1. È consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

2. È vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse.

3. È fatto altresì divieto di riprodurre la banca dati, anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica.

4. La riproduzione in testi e riviste di documenti desunti dagli archivi elettronici e consentita solo su espressa autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.

5. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Art. 10.

1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione e computato nei dodicesimi;

c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:

a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione;

b) quanto al canone annuo di abbonamento:

b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria *A* dell'art. 3;

b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria *B* dell'art. 3;

c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarà valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

3. Gli importi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo

4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera *b)*, è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera *c)*, è corrisposto con le medesime modalità ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 deve essere effettuato:

a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento;

b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera *b)*.

6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera *c)* del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è

considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3.

Art. 11.

1. L'utente, che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti con un solo terminale.

2. Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento, per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede e utilizzanti un'unica linea.

3. In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

Art. 12.

1. L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., tenuti nelle aule all'uopo informatizzate e svolti da funzionari dello stesso centro.

2. L'accesso a tale servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'utente; le spese di organizzazione e di effettuazione dei corsi sono comprese nel canone di abbonamento.

3. Ogni utente potrà far partecipare ai corsi al massimo due persone per ogni terminale collegato.

Art. 13.

1. Le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, mantengono la loro validità fino alla data di scadenza annuale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.

Art. 14.

1. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dall'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 156/1986, abrogato dall'art. 14 del presente decreto, approvava il regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo degli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, è il seguente:

«Art. 225 *(Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali).* — 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;

b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che include anche incidenti e violazioni».

«Art. 226 [come modificato dall'art. 122 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 350] *(Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali).* — 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella *Gazzetta Ufficiale* sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione e degli elenchi.

5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere *e), f), g), h), i), l), m)* e *n)*.

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

8. *Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.*

9. *Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.*

10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo».

— Gli articoli 402 e 403 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, sono così formulati:

«Art. 402 *(Archivio nazionale dei veicoli).* — 1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni ai punti *e), f), g), h), i), l), m), n)* dell'art. 47 del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che risultino dal certificato di proprietà o che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio.

4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione, il colore, i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, i dati relativi a tutte le successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso.

5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate.

7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico ACI-PRA e verranno continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite e dal sistema informatico ACI-PRA a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica. La sezione di cui al comma 6 verrà gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 verrà eseguito, dal sistema informatico ACI-PRA, dalle autorità di polizia, e dalle compagnie di assicurazione secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità dalla data dell'incidente o dalla data di presentazione di denuncia di incidente.

8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il sistema informatico della Direzione, generale della M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.

9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403.

11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro *a)* ed il punto D del quadro *b)* della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190».

«Art. 403 *(Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)*. — 1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'art. 116 del codice, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale.

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida.

4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa è stata commessa.

5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale.

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5.

7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verrà gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso è stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verrà eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente.

8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverrà con le modalità di cui all'art. 402, comma 8.

9. L'anagrafe degli abilitati alla guida è in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402».

Nota all'art. 10:

— La legge n. 348/1982 reca norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

Nota agli articoli 13 e 14:

— Per il titolo del D.P.R. n. 156/1986 si veda in nota alle premesse.

94G0676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1994.

Istituzione presso il tribunale di Taranto di una nuova sezione in funzione di corte di assise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una seconda sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Taranto;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 maggio 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Taranto è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Taranto.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*
DINI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			Numero dei giudici popolari
	N	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	
(Omissis)								
Lecce	1	Lecce	Lecce	Uomini 200 Donne 200	2	Brindisi	Brindisi	Uomini 150 Donne 150
						Lecce	Lecce	Uomini 240 Donne 240
Sezione distaccata in Taranto	1	Taranto	Taranto	Uomini 180 Donne 180	2	Taranto	Taranto	Uomini 210 Donne 210
						Taranto	Taranto	Uomini 210 Donne 210

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*

BIONDI

94A7298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società Covel S.r.l., in Verona, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1993, con il quale la società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del prof. Leonardo Petix, nato a Caltanissetta il 6 giugno 1932, con studio in Roma, via Nomentana n. 263;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994, con il quale sono state accettate le dimissioni del prof. Leonardo Petix e si è provveduto alla sua sostituzione mediante la nomina, quale commissario liquidatore, dell'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, largo Richini n. 4;

Vista la sentenza n. 201/1994 dell'11 maggio 1994, depositata in cancelleria indata 16 maggio 1994, con la quale il tribunale di Verona, sezione fallimentare, in camera di consiglio, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Covel S.r.l., con sede in Verona, e ne ha riconosciuto l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/1986, art. 2, comma 1, lettera *b);*

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Covel S.r.l. in quanto società controllata direttamente ed indirettamente dalla società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa per il tramite della società Progetto Holding S.p.a., parimenti in liquidazione coatta amminsitrativa;

Decreta:

1. La società Covel S.r.l., con sede legale in Verona, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Verona al n. 30883, iscritta al registro ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona al n. 225141, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, già nominato commissario liquidatore della società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.

3. Alla medesima procedura è, altresì, preposto il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Mobilinvest Società fiduciaria e di revisione S.p.a., composto dai signori:

Di Sabatino Panichi prof. Vincenzo, nato a Roma il 5 luglio 1932, esperto, con funzioni di presidente;

Neri dott. Fabrizio, nato a Roma il 15 dicembre 1945, esperto;

Lener prof. Raffaele, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A7299

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1994.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia legnaghese tra invalidi di guerra», in Legnago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, eseguiti dall'UPLMO di Verona, nei confronti della «Società cooperativa edilizia legnaghese tra invalidi di guerra», con sede in Legnago (Verona), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio, presso il tribunale competente;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore, per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia legnaghese tra invalidi di guerra», con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cersosimo, in data 8 dicembre 1950, repertorio n. 11933, registro società n. 3140 del tribunale di Verona, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e residente in Verona, via Stradone Porta Palio n. 68, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 27 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7300

DECRETO 7 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Caven - Cooperativa allevatori del Veneto - Società cooperativa agricola a r.l.», in Nogarole Rocca, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 luglio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Caven - Cooperativa allevatori del Veneto - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Nogarole Rocca (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperaiva in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Caven - Cooperativa allevatori del Veneto - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Nogarole Rocca (Verona), costituita per rogito notaio dott. Cesare Peloso, in data 1° febbraio 1984, repertorio 51216, è posta in liquidazione coatta amminsitrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Tognetti dott. Gianfranco, nato a Isola della Scala (Verona), il 23 giugno 1940 con studio in Isola della Scala, via Garibaldi n. 10;

Bianchi Maurizio, nato a Como il 26 luglio 1950 ed ivi residente in via XX settembre n. 30;

Di Toro avv. Mario, nato a Milano il 13 dicembre 1945, con studio in Verona, piazza Costituzione n. 26,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 1994.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il punto 14 della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale, abrogando le norme contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni, e facendo altresì salve le ammissioni al suddetto beneficio fiscale effettuate con i decreti emanati fino alla data di entrata in vigore del citato decreto 31 dicembre 1993;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Ritenuta altresì l'opportunità di conservare la numerazione progressiva adottata per l'elenco degli enti beneficiari allegato al citato decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 14 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

959) Croce verde San Marzano, con sede in San Marzano di San Giuseppe (Taranto);

960) Pubblica assistenza volontari «Croce bianca San Rocco», con sede in Girifalco (Catanzaro);

961) Pubblica assistenza SS. Crocifisso-Scarciglia Antonio - Pulsano, con sede in Pulsano (Taranto);

962) Associazione volontaria di pubblica assistenza e soccorso AVAS - Presila San Francesco da Paola, con sede in Spezzano Sila (Cosenza);

963) Pubblica assistenza città delle Alfonsine, con sede in Alfonsine (Ravenna);

964) Confraternita di Misericordia, con sede in Fabro (Terni);

965) Associazione di pubblica assistenza Croce d'oro - Albissola Marina, con sede in Albissola Marina (Savona);

966) Corpo volontari del soccorso città di Omegna e Cusio, con sede in Omegna (Novara);

967) Pubblica assistenza Valle Pega, con sede in Argenta (Ferrara);

968) Associazione volontari di pubblica assistenza «Croce arcobaleno», con sede in Petritoli (Ascoli Piceno);

969) Gruppo intercomunale volontari del pronto soccorso - Nico Soccorso, con sede in Migliarino (Ferrara);

970) Bresciasoccorso, con sede in Brescia;

971) Croce verde, con sede in Cesena (Forlì);

972) Pubblica assistenza Monterenzio, con sede in Monterenzio (Bologna);

973) Croce verde «Ildebrando Jiritano», con sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7332

DECRETO 31 ottobre 1994.

Manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali dell'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1995 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali ed internazionale;

Considerato che nella individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie si deve tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale delle stesse, del loro collegamento con fatti o rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della equilibrata ripartizione geografica delle scelte nonché della capacità di richiamare la massima partecipazione di pubblico e, quindi, dei potenziali acquirenti di biglietti;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni cui collegare le lotterie nell'anno 1995:

festival della canzone italiana di Sanremo;

corsi mascherati del carnevale di Viareggio e Putignano;

gran premio ippico «Lotteria di Agnano»;

gran premio automobilistico di formula uno di Imola e manifestazione televisiva di Primavera;

regata storica delle Antiche Repubbliche marinare italiane e salone del libro di Torino;

giro ciclistico d'Italia e «Moda mare Portofino»;

gran premio automobilistico di Monza;

la battaglia dei fiori di Ventimiglia e giro d'Italia delle auto storiche;

rassegna «Taormina arte» e regata «Centomiglia del Garda»;

concorso «Miss Italia» di Salsomaggiore;

gran premio ippico lotteria di Merano e «Festival italiano»;

maratona d'Italia di Carpi;

trasmissione televisiva abbinata alla lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 177

94A7333

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 1994.

Modalità e criteri per la erogazione di contributi per la realizzazione di attività promozionali in favore dei prodotti agroalimentari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *f)*;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle disposizioni di cui alla legge n. 752/1986;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 2 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 12 settembre 1991 pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1991;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 24 novembre 1993 concernente le modalità ed i criteri per la erogazione di contributi per la realizzazione di attività promozionali in favore di prodotti agroalimentari;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero;

Vista la delibera CIPE 2 giugno 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994 concernente il riparto dei fondi della legge n. 752/1986 e n. 201/1991;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per le concessioni di contributi per la realizzazione di campagne promozionali a favore dei prodotti agroalimentari nazionali sul mercato interno e su quelli esteri per l'anno finanziario 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse relativo all'art. 4, comma 2, lettera *f)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previsti, è definito negli articoli successivi.

Art. 2.

Criteri di priorità

1. Sono ammessi a contributo o finanziamento i progetti promozionali a favore dei prodotti agroalimentari nazionali di qualità e tipici, da attuare sul mercato interno e su quelli esteri.

2. La individuazione dei prodotti e dei mercati è effettuata da apposita commissione nominata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, i cui compiti sono descritti nell'art. 3.

3. Beneficiari dei contributi sono gli organismi previsti dalla delibera CIPE, citata in premesse, e tra essi in ordine prioritario:

Per la promozione sul mercato interno:

a) gli organismi nazionali di settore partecipati dalle organizzazioni dei produttori agricoli ed i consorzi di tutela dei prodotti d'origine e tipici;

b) gli organismi specializzati nello svolgimento di attività promozionali nel settore agroalimentare.

Per la promozione sui mercati esteri:

a) i consorzi di tutela dei prodotti d'origine e tipici;

b) gli organismi nazionali ed internazionali partecipati dalle organizzazioni dei produttori agricoli;

c) gli organismi nazionali ed internazionali specializzati nello svolgimento di attività promozionali nel settore agroalimentare.

4. Gli organismi specializzati di cui al comma 3 debbono essere selezionati in base alla comprovata esperienza concernente la realizzazione delle attività per cui richiedono il contributo.

Art. 3.

Commissione tecnica

1. Presso la Direzione generale dei servizi generali e del personale è costituita, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, una commissione tecnica con il compito di definire il programma quadro di intervento per la promozione dei prodotti agroalimentari. Il programma quadro verrà sottoposto all'approvazione del Ministro.

2. La commissione è composta dal Direttore generale dei servizi generali e del personale che la presiede, dal responsabile dell'ufficio promozione dei prodotti agricoli, da un rappresentante del Ministero per il commercio estero e da un rappresentante dell'Istituto per il commercio estero (per programmi sul mercato estero), da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative, da un rappresentante dell'Ismea, da un rappresentante della Federalimentare, da un rappresentante delle organizzazioni agricole delle centrali cooperative e da un rappresentante dell'Associazione industrie dolciarie italiane. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un funzionario dell'ufficio promozione prodotti agricoli.

3. Tale commissione ha il compito di:

a) selezionare i prodotti, oggetto di intervento, privilegiando le produzioni tipiche nazionali e che, comunque, presentino elevati standards qualitativi;

b) individuare i mercati esteri in relazione alla dimensione e potenzialità della domanda.

Art. 4.

Programmi

1. I programmi devono illustrare le iniziative promozionali da realizzare e gli obiettivi che si intendono perseguire. Gli stessi saranno corredati di preventivo suddiviso per voci di spesa.

2. Al fine di verificare l'efficacia degli investimenti i programmi devono prevedere un monitoraggio delle azioni realizzate da effettuarsi mediante opportuni indici di valutazioni.

Art. 5.

1. Le domande di contributo, corredate dei documenti di cui all'allegato al presente decreto devono pervenire entro il 10 dicembre 1994 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale - Ufficio promozione - Via XX Settembre, 20, Roma.

Art. 6.

Collaborazioni e consulenze esterne

1. I beneficiari dei contributi possono avvalersi della collaborazione di istituti specializzati o, comunque, di consulenti esterni per l'espletamento delle attività che richiedano una particolare specializzazione. In tali casi, che saranno sottoposti alla valutazione dell'amministrazione, gli enti promotori applicheranno procedure idonee a garantire obiettivamente l'imparzialità e l'economicità delle proprie determinazioni operative.

Art. 7.

Entità del contributo

1. L'entità del contributo non può eccedere:

a) il 50% delle spese previste per interventi pubblicitari (comunicazione CEE 87/C302/06);

b) il 60% delle spese previste per iniziative promozionali.

Art. 8.

Modalità di erogazione

1. Alla liquidazione dei contributi si procede mediante anticipazioni in misura non superiore al 30% del contributo concesso. Tale anticipazione è subordinata alla presentazione dei piani esecutivi nonché alla costituzione di fidejussione per un importo pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato. Detta fidejussione resterà in vigore fino alla liquidazione del saldo.

2. I successivi acconti fino ad un massimo del 40% del contributo concesso sono erogati previa presentazione, da parte del beneficiario, della relazione tecnico-amministrativa concernente le iniziative realizzate, nonché della rendicontazione delle spese sostenute.

3. Il saldo finale del 30% dell'importo dovuto sarà erogato ad attività conclusa, previa presentazione del rendiconto completo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO

Documenti da allegare alla domanda:

atto costitutivo, statuto, regolamenti;

copia del bilancio degli ultimi due anni;

relazione tecnico-economica sull'attività svolta con particolare riferimento alle attività promozionali effettuate con finanziamenti pubblici.

94A7302

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1994.

94A7339

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 novembre 1994

Dollaro USA	1594,48
ECU	1952,12
Marco tedesco	1024,60
Franco francese	298,40
Lira sterlina	2499,35
Fiorino olandese	914,16
Franco belga	49,816
Peseta spagnola	12,307
Corona danese	261,95
Lira irlandese	2463,63
Dracma greca	6,656
Escudo portoghese	10,043
Dollaro canadese	1166,41
Yen giapponese	16,209
Franco svizzero	1210,69
Scellino austriaco	145,56
Corona norvegese	233,91
Corona svedese	216,94
Marco finlandese	334,83
Dollaro australiano	1207,02

94A7400

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano e unità di Potenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unità di Corbetta ex Crescenzago (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unità di Roma e sedi periferiche, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerioli, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Bitonto (Bari) e Castelmaggiore (Bologna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società ittica nazionale, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unità di Pietrasanta (Lucca), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società chimica del Mugello, con sede in Firenze e unità di Vicchio (Firenze), è prorogata la corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 aprile 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 novembre 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Belleli (Gruppo Belleli), con sede in Mantova e unità di Mantova.

Parere comitato tecnico: seduta del 15 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli (Gruppo Belleli), con sede in Mantova e unità di Mantova, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a. B.P.D. Difesa e Spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unità di Colleferro (Roma) e Ceccano (Frosinone).

Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. B.P.D. Difesa e spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unità di Colleferro (Roma) e Ceccano (Frosinone), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

3) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.p.a. ITLA - Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Oggiono (Como).

Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. ITLA Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Oggiono (Como), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994, della ditta S.r.l. Stylaf abbigliamento Pagliai, con sede in Sovigliana-Vinci (Firenze) e unità di Sovigliana-Vinci (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stylaf abbigliamento Pagliai, con sede in Sovigliana-Vinci (Firenze) e unità di Sovigliana-Vinci (Firenze), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 16 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

7) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Interklim Sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e unità di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia e Tito (Potenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Interklim Sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e unità di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia e Tito (Potenza), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995, della ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e Figli, con sede in Massa e unità di Massa.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e Figli, con sede in Massa e unità di Massa, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994;

9) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.r.l. Anemone, con sede in Pistoia e unità di San Giuliano Terme (Pisa).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Anemone, con sede in Pistoia e unità di San Giuliano Terme (Pisa), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano e unità di Lastra a Signa (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano e unità di Lastra a Signa (Firenze), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 agosto 1993 al 1° agosto 1994, della ditta S.r.l. Edil ferro, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo) e unità di Chiusi della Verna (Arezzo).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edil ferro, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo) e unità di Chiusi della Verna (Arezzo), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 2 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edil ferro, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo) e unità di Chiusi della Verna (Arezzo), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Ing. Renato Rocchetti, con sede in Chiaravalle (Ancona) e unità e uffici di Chiaravalle (Ancona).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Renato Rocchetti, con sede in Chiaravalle (Ancona) e unità e uffici di Chiaravalle (Ancona), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a. Silia, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Silia, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S p a C.M.F. Sud, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unità di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.M.F. Sud, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unità di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Pesci, con sede in Cento (Ferrara) e unità di Cento (Ferrara).

Parere comitato tecnico: seduta del 4 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Pesci, con sede in Cento (Ferrara) e unità di Cento (Ferrara), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Pesci, con sede in Cento (Ferrara) e unità di Cento (Ferrara), per il periodo dal 20 marzo 1993 al 19 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, della ditta S.p.a. Aeromeccanica Italia, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aeromeccanica Italia, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 5 aprile 1994, della ditta S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Isola del Liri (Frosinone).

Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.r.l. Magni Trans, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Magni Trans, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 8 maggio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l. Manini prefabbricati Lazio, con sede in Assisi (Perugia) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Manini prefabbricati Lazio, con sede in Assisi (Perugia) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 6 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 27 giugno 1994, della ditta S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unità di Monte Porzio (Pesaro).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unità di Monte Porzio (Pesaro), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, della ditta S.r.l. Officina meccanica Morresi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officina meccanica Morresi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officina meccanica Morresi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995, della Efim in liquidazione, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico. seduta del 12 ottobre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 22 novembre 1993 con effetto dal 23 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Efim in liquidazione, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a. Offital, con sede in Montebelluna (Treviso) e unità di Montebelluna (Treviso).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Offital, con sede in Montebelluna (Treviso) e unità di Montebelluna (Treviso), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Fimi - Fabbrica impianti macchine industriali, con sede in Viganò Brianza (Como) e unità e ufficio di Viganò Brianza (Como).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimi - Fabbrica impianti macchine industriali, con sede in Viganò Brianza (Como) e unità e ufficio di Viganò Brianza (Como), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Fimi - Fabbrica impianti macchine industriali, con sede in Viganò Brianza (Como) e unità e ufficio di Viganò Brianza (Como), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 10 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 febbraio 1994, della ditta S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Impresa costruzioni G. Maltauro, con sede in Vicenza e unità di Ferrara, Marghera-Venezia e Vicenza.

Parere comitato tecnico. seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Impresa costruzioni G. Maltauro, con sede in Vicenza e unità di Ferrara, Marghera-Venezia e Vicenza, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993,

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale. intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Impresa costruzioni G. Maltauro, con sede in Vicenza e unità di Ferrara, Marghera-Venezia e Vicenza, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Carrozzeria Luigi dalla Via, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carrozzeria Luigi dalla Via, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carrozzeria Luigi dalla Via, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

7) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Birra Peroni Industriale, con sede in Roma e unità di San Cipriano Po (Pavia).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Birra Peroni Industriale, con sede in Roma e unità di San Cipriano Po (Pavia), per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 agosto 1993 al 22 agosto 1994, della ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T., con sede in Bergamo e unità di Castelfranco Veneto (Treviso) e Uffici e stabilimento di Bergamo.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T., con sede in Bergamo e unità di Castelfranco Veneto (Treviso) e Uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, della ditta S.p.a. Officina Meccanica Domaso - O.M.D., con sede in Como e unità di Domaso (Como).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officina Meccanica Domaso - O.M.D., con sede in Como e unità di Domaso (Como), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Scavital, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Scavital, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a. Alcom, con sede in Leinì (Torino) e unità di Leinì Str. Benna (Torino) e Leinì Str. Caselle (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcom, con sede in Leinì (Torino) e unità di Leinì Str. Benna (Torino) e Leinì Str. Caselle (Torino), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcom, con sede in Leinì (Torino) e unità di Leinì Str. Benna (Torino) e Leinì Str. Caselle (Torino), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 8 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.r.l. Tecnovar Italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità di Bari.

Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnovar Italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità di Bari, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 5 aprile 1994, della ditta S.r.l. Omba Torni Verticali (Gruppo Mandelli), con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Omba Torni Verticali (Gruppo Mandelli), con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 5 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15776/8 del 5 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 novembre 1993 al 20 maggio 1994, della ditta S.p.a. Società regionale idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e unità di Acireale (Catania).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 21 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Società regionale idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e unità di Acireale (Catania), per il periodo dal 21 novembre 1993 al 20 maggio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 21 novembre 1992, n. 10622. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Saitech, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Saitech, Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 30 aprile 1993, n 59 Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, della ditta S.c. a r.l. M.C.S., con sede in Siracusa e unità di Siracusa.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r l. M.C.S., con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione di programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r.l. M.C.S., con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza a 13 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 dicembre 1993 al 19 novembre 1994, della ditta S.r.l. Ilva Valdadige Solai, con sede in Bari e unità di Bari

Parere comitato tecnico. seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva Valdadige Solai, con sede in Bari e unità di Seggiano e Venusio (Matera), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva Valdadige Solai, con sede in Bari e unità di Seggiano e Venusio (Matera), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 19 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1994 con decorrenza 7 giugno 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.c.r.l. Coens, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l Coens, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Coens, con sede in Catania per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 ovembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Torre calcestruzzi, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Torre calcestruzzi, con sede in Napoli e unità di Castel Cisterna (Napoli), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini, con sede in Palermo e unità di Palermo.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.c. a r.l. Cooperativa pontisti e carenanti riuniti, con sede in Palermo e unità di Palermo.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa pontisti e carenanti riuniti, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A7291

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1994 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Grande cooperativa della viticoltura», con sede in Massa, costituita il 17 maggio 1964 per rogito notaio dott. Emilio Vincenti ed è nominato il commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il 18 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1994 i poteri conferiti al dott. Davide Cortellessa, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Paola», con sede in Caserta, sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del decreto stesso.

94A7305

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Sono autorizzate le modifiche delle specialità medicinali nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. **A1239/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **BIOLAC**

Confezione:
«EPS» 20 BUSTINE 10 G
a base di LATTULOSIO

Titolare A.I.C.:
EUROFARMACO S.r.l.
VIA AURELIA, 58, 00165 ROMA (RM)
Codice fiscale: 08138530582

N. A.I.C.: 028539029 (in base 10) 0V6Y4P (in base 32)

Classificazione: classe: «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 18.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n. **A1240/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **DIA COLON**

Confezione:
«EPS» 20 BUSTINE GRANULATO 10 G
a base di LATTULOSIO

Titolare A.I.C.:
VECCHI & C. PIAM S.A.P.A.
VIA PADRE SEMERIA, 5, 16131 GENOVA (GE)
Codice fiscale: 00244540100

N. A.I.C.: 023002102 (in base 10) 0PXYXQ (in base 32)

Classificazione: classe: «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 18.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n. **A1241/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **DIA COLON**

Confezione:
«EPS» SCIROPPO 200 ML
a base di LATTULOSIO

Titolare A.I.C.:
VECCHI & C. PIAM S.A.P.A.
VIA PADRE SEMERIA, 5, 16131 GENOVA (GE)
Codice fiscale: 00244540100

N. A.I.C.: 023002114 (in base 10) 0PXZ02 (in base 32)

Classificazione: classe: «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 11.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n. **A1242/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **EPALFEN**

Confezione:
«EPS» 30 BUSTINE 6 G
a base di LATTULOSIO

Titolare A.I.C.:
ZAMBON ITALIA S.r.l.
VIA DELLA CHIMICA, 9, 36100 VICENZA (VI)
Codice fiscale: 03804220154

N. A.I.C.: 024409118 (in base 10) 0R8X0Y (in base 32)

Classificazione: classe: «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 16.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n. **A1243/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **EPALFEN**

Confezione:
«EPS» 15 BUSTINE 12 G
a base di LATTULOSIO

Titolare A.I.C.:
ZAMBON ITALIA S.r.l.
VIA DELLA CHIMICA, 9, 36100 VICENZA (VI)
Codice fiscale: 03804220154

N. A.I.C.: 024409120 (in base 10) 0R8X10 (in base 32)

Classificazione: classe: «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 16.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n. **A1244/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **EPALFEN**

Confezione:
«EPS» FLACONE SOLUZIONE 200 ML
a base di LATTULOSIO

Titolare A.I.C.:
ZAMBON ITALIA S.r.l.
VIA DELLA CHIMICA, 9, 36100 VICENZA (VI)
Codice fiscale: 03804220154

N A.I.C.: 024409132 (in base 10) 0R8X1D (in base 32)

Classificazione: classe: «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 11.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n. **A1245/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **EPALFEN**

Confezione:
«EPS» FLACONE SOLUZIONE 400 ML
a base di LATTULOSIO

Titolare A.I.C.:
ZAMBON ITALIA S.r.l.
VIA DELLA CHIMICA, 9, 36100 VICENZA (VI)
Codice fiscale: 03804220154

N. A.I.C.: 024409144 (in base 10) 0R8X1S (in base 32)

Classificazione: classe: «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 23.600, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n **A1246/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità. **LAEVOLAC**

Confezione:
«EPS» 20 BUSTINE 10 G
a base di LATTULOSIO

Titolare A I C ·
BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P A.
VIA S. UGUZZONE, 5, 20126 MILANO (MI)
Codice fiscale: 04843650153

N. A I.C.: 022711117 (in base 10) 0PP2UF (in base 32)

Classificazione: classe· «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 18.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC
A06AD11 (LATTULOSIO)

Estratto decreto n. **A1247/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità **LAEVOLAC**

Confezione.
«EPS» SCIROPPO 180 ML
a base di LATTULOSIO

Titolare A I C
BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S P A
VIA S UGUZZONE, 5, 20126 MILANO (MI)
Codice fiscale. 04843650153

N A I C · 022711129 (in base 10) 0PP2UT (in base 32)

Classificazione: classe «A» con applicazione della nota 59 prezzo L 10 900 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC
A06AD11 (LATTULOSIO)

Estratto decreto n. **A1248/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità· **NORMASE**

Confezione.
«EPS» SCIROPPO 200 ML
a base di LATTULOSIO

Titolare A I.C
MOLTENI E C. F LLI ALITTI SOC ESERCIZIO S.P.A.
STRADA STATALE, 67, LOCALITÀ GR, 50018 SCANDICCI (FI)
Codice fiscale. 01286700487

N A.I C.· 023535166 (in base 10) 0QG7KY (in base 32)

Classificazione: classe «A» con applicazione della nota 59 prezzo L 11.800, ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 19 settembre 1994 n 544. in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n **A1249/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **OSMOLAC**

Confezione:
«EPS» 20 BUSTINE GRANULARE 10 G
a base di LATTULOSIO

Titolare A I C ·
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE · SAVIO S R L, VIA E BAZZANO, 14, 16019 RONCO SCRIVIA (GE)
Codice fiscale· 00274990100

N A I C : 027061023 (in base 10) 0TTUSZ (in base 32)

Classificazione. classe: «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 18 200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Classificazione internazionale ATC:
A06AD11 (LATTULOSIO).

Estratto decreto n. **A1250/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità. **PORTOLAC**

Confezione
«EPS» 20 BUSTE GRANULARE 10 G
a base di LATTITOLO

Titolare A.I.C.:
ZYMA S.P.A., CORSO ITALIA, 13, 21047 SARONNO (VA)
Codice fiscale 00687350124

N A I C · 026814083 (in base 10) 0TL9N3 (in base 32)

Classificazione. classe «A» con applicazione della nota 59 prezzo L 17 000, ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC
A06AD12 (LATTITOLO).

Estratto decreto n. **A1251/1994** *del 2 novembre 1994*

Specialità: **PORTOLAC**

Confezione·
«EPS» GRANULARE 200 G
a base di LATTITOLO

Titolare A.I.C.·
ZYMA S.P.A., CORSO ITALIA, 13, 21047 SARONNO (VA)
Codice fiscale: 00687350124

N A.I.C.. 026814069 (in base 10) 0TL9MP (in base 32)

Classificazione: classe. «A» con applicazione della nota 59 prezzo L. 16.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC·
A06AD12 (LATTITOLO).

94A7307

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Abaco S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1994 la Società «Abaco S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio-decreto 22 aprile 1940, n. 541.

94A7304

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 2 novembre 1994, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia viene autorizzata ad acquistare dalla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di La Spezia l'immobile sito in La Spezia, via Vittorio Veneto n. 28, al prezzo di L. 500.000.000.

94A7306

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 726 del 7 ottobre 1994 la Rocchetta S.p.a., con sede e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia), via della Rocchetta n. 15, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale «Rocchetta», sia nel tipo liscia che addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di litri 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,5 e 2,0 prodotti mediante soffiaggio di preforme costituite dai seguenti polimeri: PET Inca Ligher L90A e L10E - PET Caripak P76 e P82.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 740 del 17 ottobre 1994 la Tulli acque minerali S.r.l., con sede in Spoleto (Perugia), via Flaminia n. 71 e stabilimento in S Angelo di Sellano (Perugia), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Fonte Tullia», sia nel tipo liscia che aggiunta di anidride carbonica, in contenitori della capacità di litri 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,5 e 2,0 prodotti mediante soffiaggio di preforme costituite dai seguenti polimeri:

Vivypak - Lighter - Caripak - Starlight - Melinar pura - Melinar - Arnite DO 2304 - Arnite DO 2300 - Kodapak pet 9921W - Polycrear T.86.

94A7326

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 1° agosto 1994 concernente: «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie umana». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1994).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, sia nel sommario che alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie *umana*.», leggasi: «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie *suina*.».

94A7328

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53.

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G.C.
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 88

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L E.G I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300